
STATUTO DELLA SOCIETÀ ARCHEOLOGICA COMENSE

approvato con R.D. 11.10.1934 n.2020 con le modifiche
introdotte dall'Assemblea straordinaria del 19.10.1980
ed approvate con D.P.G.R. Lombardia 10.5.1982 n. 199

ATTI DELLA SOCIETÀ ARCHEOLOGICA COMENSE

IL NUOVO STATUTO SOCIALE

La relazione illustrativa

La Società Archeologica Comense, Ente morale in virtù del R.D. 17.2.1927 n. 525, con l'assemblea straordinaria del 19.10.1980 ha, su proposta del Consiglio, modificato il proprio statuto, la cui approvazione era stata sancita con R.D. 11.10.1934 n.2020.

Le ragioni di tale modifica sono da riscontrare nell'intervenuto profondo mutamento della situazione storica cui lo statuto precedente in larga misura si ispirava e nella necessità di adeguare la normativa alle moderne esigenze della vita associativa, tenuto anche conto dell'istanza più volte manifestata dagli Enti che prestano il loro sostegno alle associazioni culturali, che queste abbiano una composizione consiliare a struttura elettiva, almeno nella sua maggioranza.

La principale modifica interessa appunto la formazione del Consiglio, il quale diviene integralmente elettivo e procede nel proprio seno all'attribuzione delle Cariche sociali.

Meglio definita è la figura tradizionale di socio: effettivo, benemerito ed onorario, mentre sono introdotte le figure del Presidente onorario e dei Consiglieri onorari, che partecipano alle sedute consiliari con voto consultivo e la cui proclamazione rientra fra le facoltà dell'assemblea.

Viene puntualmente regolata la procedura elettorale sia del Consiglio che del Collegio dei revisori e sono meglio puntualizzati diritti ed obblighi dei soci, anche ai fini di un più proficuo coordinamento delle attività sociali. Spetterà all'assemblea deliberare l'eventuale cancellazione di un socio per ragioni disciplinari con la doppia garanzia che questo debba essere preventivamente ascoltato sia dal Consiglio che dall'assemblea stessa.

È adeguato alla realtà attuale l'impiego delle somme originariamente destinate all'incremento del patrimonio e di quelle necessarie ai bisogni ordinari della Società.

Viene introdotto l'obbligo di trasmettere annualmente alla Regione Lombardia, oltre che al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, una relazione sull'attività svolta.

Per quanto possibile comunque le norme dello statuto precedente sono state conservate, allo scopo di proseguire, anche nel rispetto formale, una tradizione ultracentenaria (la nascita della Commissione Provinciale Archeologica nella quale la Società Archeologica riconosce le proprie radici risale al lontano 1872) che ha dato un sicuro apporto alla ricerca ed alla conoscenza dei valori archeologici ed artistici nel territorio comasco ed anche al di fuori di esso.

IL PRESIDENTE
(Paolo Maggi)

I provvedimenti della Regione Lombardia

I - La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'Assessore alla Cultura e informazione, con deliberazione n. III/15078 del 9 marzo 1982 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n. 23 - 9 giugno 1982 p. 5036 ...

omissis

"riconosciuto che le ragioni della modifica dello statuto, decise dall'assemblea straordinaria del 19 ottobre 1980, trovano puntuale riscontro nel profondo mutamento della situazione storica, cui lo statuto precedente in larga misura si ispirava e nella necessità di adeguamento alle moderne esigenze della vita associativa; visto l'art. 16 del Codice Civile; visto l'art. 117 della Costituzione; visto l'art. 7 del D.P.R. 14/1/72 n. 3; visto l'art. 3 dello Statuto regionale; visti gli artt. 14, 47 e 48 del D.P.R. 24/7/77 n.616; a voti unanimi espressi nelle forme di legge; delibera

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, le modifiche allo statuto della Società Archeologica Comense con sede presso il Civico Museo "Giovio" di Como, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di autorizzare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Codice Civile - il Presidente della Giunta Regionale ad emanare il conseguente decreto".

IL PRESIDENTE
(Guzzetti)

IL SEGRETARIO
(Di Giugno)

II - Il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 199 del 10 maggio 1982

omissis

"visto il punto 2 del dispositivo della delibera esecutiva di Giunta n. 15078 dicit 9/3/1982;

decreta

sono approvate le modifiche allo Statuto della Società Archeologica Comense con sede presso il Civico Museo "Giovio" di Como, introdotte dall'assemblea straordinaria del 19/10/1980, che costituiscono parte integrante del presente, decreto.

Milano, 10 maggio 1982."

GIUSEPPE GUZZETTI

STATUTO DELLA SOCIETÀ ARCHEOLOGICA COMENSE
APPROVATO CON R.D. 11.10.1934 N. 2020 CON LE MODIFICHE
INTRODOTTE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 19 OTTOBRE 1980

art. 1

La Società Archeologica Comense ha lo scopo di dare maggiore incremento allo studio dell'archeologia nel territorio dell'antica Provincia e Diocesi di Como.

art. 2

Organo della Società è la Rivista Archeologica, fondata il 14 dicembre 1871 dalla Commissione provinciale Archeologica, e che uscirà almeno una volta l'anno.

art. 3

La Società è costituita da un numero indeterminato di soci effettivi i quali non, potranno essere ammessi se non per deliberazione di Consiglio dietro domanda firmata da due soci.

Il Consiglio potrà ammettere quali soci benemeriti coloro che contribuiranno alla vita associativa con una quota pari ad almeno cinque volte quella ordinaria.

I soci benemeriti avranno i medesimi diritti ed obblighi dei soci effettivi. L'assemblea potrà ammettere quali soci onorari, con voto consultivo, coloro che, per meriti speciali, venissero proposti dal Consiglio.

Il Consiglio potrà altresì ammettere quali soci coloro che abbiano compiuto gli anni quattordici, purché la domanda sia sottoscritta da uno dei genitori, o da legale rappresentante. Anch'essi avranno gli stessi diritti ed obblighi dei soci effettivi, ad eccezione, sino al compimento della maggiore età dell'elettorato attivo e passivo.

Potrà inoltre, su proposta del Consiglio, proclamare Presidente onorario della Società il socio che per meriti personali e scientifici abbia recato alla Società particolare prestigio; analogamente potrà proclamare uno o più Consiglieri onorari. Essi potranno intervenire alle sedute del Consiglio con voto consultivo. |

art. 4

Gli obblighi dei soci effettivi durano per tutto l'anno solare nel quale vennero ammessi. Il socio che, entro il novembre, non abbia inviato le sue dimissioni, con lettera raccomandata, rimane vincolato per l'anno venturo. Quando cessi d'appartenere alla Società egli perde ogni ragione e diritto verso la medesima.

art. 5

La Società è retta da un Consiglio composto da tredici membri eletti fra i soci effettivi dall'assemblea generale secondo le norme di cui all'art. 8. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Vice Segretario. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono confermabili.

art. 6

Il Consiglio è l'organo direttivo della Società. Ne esercita l'amministrazione ordinaria, vigila alla pubblicazione del periodico sociale, decidendo inappellabilmente sia sulla scelta degli scritti, sia su ogni questione relativa alla sua gestione. Alla competenza del Consiglio è altresì deferita ogni questione non espressamente attribuita dal presente Statuto ad altri organi.

art. 7

Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su domanda scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'adunanza è legale quando è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio: le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Nella sua prima adunanza il Consiglio è convocato da chi abbia riportato in assemblea il maggior numero di voti.

art. 8

L'elezione del Consiglio ha luogo in non più di due adunanze. Nella sua prima convocazione l'adunanza è valida se vi partecipa almeno la metà più uno dei soci effettivi: qualora sia necessaria una seconda convocazione questa non

potrà aver luogo nello stesso giorno e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I componenti del Consiglio sono eletti, su presentazione di liste di candidati a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti validamente espressi.

Ogni lista, sottoscritta da almeno dieci soci non candidati, dovrà contenere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere. Il candidato dovrà sottoscrivere per accettazione la candidatura e non potrà essere presentato in più di una lista.

Le liste dovranno essere depositate presso la segreteria della Società almeno cinque giorni prima dell'assemblea e verranno contrassegnate con un numero secondo l'ordine di presentazione.

Ciascun socio non potrà sottoscrivere più liste né votare per un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere né per candidati di più liste.

Il voto dato alla lista si intende attribuito a tutti i candidati che vi sono compresi.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano d'età.

Alle operazioni di verifica dei poteri dei votanti nonché di scrutinio saranno preposti tre soci non candidati designati dall'assemblea.

art. 9

Il Presidente rappresenta la Società, convoca l'assemblea ed il Consiglio, ne predispose l'ordine del giorno e ne dirige la discussione, veglia alla osservanza dello Statuto, cura la esecuzione dei deliberati sociali, sottoscrive col Segretario gli atti d'ufficio ed i provvedimenti d'urgenza.

Il Vice Presidente supplisce il Presidente quando sia assente o dimissionario. Nel caso di assenza di entrambi ne assume le funzioni il consigliere più anziano d'età.

Il Segretario custodisce gli atti e la corrispondenza, esegue le disposizioni del Presidente e del Consiglio e vigila alla conservazione delle cose sociali.

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce quando sia assente dimissionario.

art. 10

La quota sociale annua da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno è determinata dall'assemblea ordinaria e sarà passibile di variazione per decisione dell'assemblea stessa.

La variazione decorrerà tuttavia dall'anno successivo a quello in cui fu deliberata.

La quota associativa dei soci che non abbiano compiuto gli anni diciotto è ridotta alla metà di quella ordinaria.

Il socio che risultasse moroso nel versamento della quota sociale e che non vi provvedesse entro 30 giorni nonostante invito, si riterrà dimissionario rimanendo però sempre riservato alla Società l'esercizio delle sue ragioni di credito.

La cancellazione dall'elenco dei soci per il motivo di cui al comma precedente verrà deliberata dal Consiglio.

art. 11

I soci sono riuniti in assemblea generale ordinaria almeno una volta all'anno ed in assemblea generale straordinaria ogni qualvolta il Consigliò direttivo lo reputi necessario o quando ne faccia domanda scritta e diretta al Consiglio almeno un sesto dei soci.

Gli inviti alle assemblee saranno diramati mediante lettera semplice diretta a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

I soci effettivi potranno, per ogni adempimento, farsi rappresentare da altri soci effettivi con semplice delega scritta ma ciascun socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Ai fini di un opportuno coordinamento delle attività sociali, i soci che volessero intraprendere, nel territorio di cui all'art. 1, attività di ricerca archeologica, od altre iniziative rientranti fra i fini sociali dovranno darne preventiva comunicazione al Consiglio, il quale potrà, per ragioni inerenti all'interesse della Società, negare il proprio assenso.

La disposizione del comma precedente non si applica ai soci che siano titolari, funzionari o dipendenti degli Uffici per legge preposti alla ricerca archeologica, agli Ispettori effettivi ed onorari ed ai titolari di concessioni ministeriali di scavo.

art. 12

L'assemblea elegge i membri del Consiglio, approva il regolamento interno vota i bilanci, approva le proposte di nomina da soci onorari, proclama il Presidente ed i Consiglieri onorari e tratta ogni altra questione riservata dal presente Statuto.

Elegge altresì i Revisori dei conti, secondo la procedura di cui all'art. 8, in numero di cinque ogni triennio di cui tre effettivi e due supplenti.

I Revisori effettivi eleggono nel loro interno un Presidente. Essi riferiscono annualmente per iscritto alla assemblea sull'andamento economico della Società.

Ogni socio potrà presentare nelle assemblee interpellanze alle quali il Consiglio sarà tenuto a rispondere immediatamente solo se ne abbia avuto comunicazione almeno cinque giorni prima.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano salvo quando si tratta di persone, nel qual caso dovrà essere adottato lo scrutinio segreto.

art. 13

Le proposte di modificazioni al presente Statuto o di scioglimento della Società non potranno decidersi se non siano presenti almeno due terzi dei soci effettivi. Non raggiungendosi tale numero l'assemblea verrà nuovamente convocata entro non meno di dieci giorni e non oltre quindici, e la seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti, purché sia trascorsa almeno un'ora da quella indicata per la convocazione.

art. 14

Il bilancio consuntivo e il preventivo, vistati dai Revisori dei conti, resteranno visibili ai soci nella sede sociale durante i dieci giorni precedenti la riunione.

art. 15

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni della Società, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate ad interesse presso le Casse di risparmio ordinarie o istituti di credito designati dal Consiglio.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il Presidente.

art. 16

L'Associazione dovrà mantenersi estranea a qualsiasi manifestazione ed atto non rispondenti al suo scopo e specialmente poi a quelle di indole politica.

art. 17

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente trasmetterà al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali un elenco degli eventuali premi da conferirsi o da mettersi in concorso nell'anno successivo. Parimenti saranno senza indugio trasmesse al Ministero predetto le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

art. 18

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Presidente trasmetterà al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed alla Regione Lombardia una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.

art. 19

L'assemblea può, su proposta del Consiglio e con la maggioranza dei due terzi dei votanti, provvedere alla cancellazione dall'elenco soci del socio, a qualunque categoria esso appartenga, il cui comportamento si renda incompatibile con l'appartenenza alla Società, che nuocia al suo prestigio e che, nonostante sia stato diffidato, violi lo Statuto sociale. Il socio dovrà essere sentito sia dal Consiglio che dall'assemblea.

art. 20

Qualora la Società venisse sciolta, il suo patrimonio verrà affidato ad una Associazione locale avente scopi analoghi, e, in mancanza, al Municipio di Como, con incarico di erogarlo a favore del Museo Civico.

art. 21

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto si procederà alla rinnovazione del Consiglio e del Collegio dei Revisori, in conformità agli artt. 5, 8 e 12 del presente Statuto.

art. 22

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Società compilerà un proprio regolamento interno, che sarà sottoposto all'approvazione della competente Autorità.